

Spettabile  
**Associazioni**  
Loro sedi

Venezia, 20 Marzo 2019

**Oggetto: obbligo di ripresentazione del modello EAS**

Il modello EAS ha lo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni fiscali contenute nell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e art. 148 del T.U.I.R.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, in materia di presentazione del modello EAS, gli enti non commerciali di tipo associativo che hanno subito **variazioni rilevanti** rispetto ai dati comunicati nel precedente modello debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo **1° aprile 2019** (poiché il 31 marzo cade di domenica).

**Soggetti che possono presentare il modello EAS in modalità semplificata (compilando solamente la sezione dati anagrafici e i punti n. 4-5-6-20-25-26)**

- ❖ le associazioni o società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- ❖ le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L. 383/00;
- ❖ le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. 361/00;
- ❖ le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione o di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- ❖ le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

**Le variazioni che non comportano l'obbligo della ripresentazione del modello**

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui:

- 1) vi sia una variazione dei dati identificativi dell'ente (es. sede legale);
- 2) vi sia una variazione del suo rappresentante legale (nomina di un nuovo presidente);
- 3) nel caso in cui nella sezione "Dichiarazioni del legale rappresentante", si verifichi:

- ❖ una variazione dei soli dati relativi agli **importi** di cui ai punti 20 (*attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale*) e 21 (*utilizzo di messaggi pubblicitari*);
- ❖ variazione del numero e dei giorni delle manifestazioni per la *raccolta fondi* di cui al punto 33;
- ❖ variazione dei dati di cui ai punti 23 (*ammontare delle entrate dell'Ente*), 24 (*numero degli associati dell'Ente*), 30 (*importo delle erogazioni liberali*) e 31 (*contributi pubblici*).

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

**Kira Srl**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Am'.